



Direzione centrale Salute e Prestazioni di disabilità

Roma, 21-11-2025

Messaggio n. 3514

OGGETTO: Prestazione Universale di cui agli articoli da 34 a 36 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29. Rapporto di lavoro stipulato da persona diversa dal beneficiario della Prestazione Universale

La quota integrativa della Prestazione Universale prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, definita "assegno di assistenza", è *"finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o l'acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale"*.

Al paragrafo 5 del messaggio n. 949 del 18 marzo 2025 è stato indicato che: *"per quanto attiene ai controlli relativi alla regolarità dei rapporti di lavoro domestico instaurati da parte del beneficiario della Prestazione Universale si deve fare direttamente riferimento a quanto presente negli archivi dell'Istituto, sia in merito alla regolare instaurazione del rapporto di lavoro sia in ordine alla regolarità contributiva dello stesso. Il richiedente è, comunque, tenuto ad allegare entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre di riferimento (10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre e 10 gennaio) le copie delle buste paga relative al rapporto di lavoro domestico del trimestre precedente, regolarmente quietanzate dal lavoratore per avvenuta riscossione della retribuzione"*.

Tanto premesso, relativamente alla titolarità del rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore domestico, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il presente messaggio si chiarisce che la prestazione può essere riconosciuta anche nell'ipotesi di un contratto di lavoro stipulato da una persona diversa dal beneficiario della Prestazione Universale (familiare, amministratore di sostegno, curatore, tutore, ecc.) se, a seguito dell'istruttoria svolta dalla Struttura territoriale dell'INPS, risulta che l'assunzione come badante

o come lavoratore domestico è finalizzata all'assistenza del beneficiario.

In particolare, deve risultare, sia nel contratto di lavoro che nelle buste paga quietanzate, che l'indirizzo di svolgimento dell'attività coincide con quello del domicilio del beneficiario della Prestazione Universale e le mansioni del lavoratore sono di assistenza al titolare della prestazione.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga